

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1277}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale

Presentato il 10 febbraio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, dispone che l'Ufficio medico legale del Ministero della sanità, per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo qualora nella documentazione presentata non sia possibile reperire tutti gli elementi per un consapevole giudizio, ed elenca in particolare i casi in cui può essere esercitata tale facoltà. Tra gli altri viene enunciato al punto 4 dell'elenco il caso molto frequente in cui le visite siano richieste dalla Procura generale della Corte dei conti.

Tali visite di controllo sono effettuate sia a mezzo di funzionari medici del Ministero, sia, ove necessario, da un Collegio medico così costituito:

il capo dell'Ufficio medico legale, presidente;

un medico del predetto Ufficio medico legale, relatore;

uno o più esperti delle branche medico-chirurgiche che riguardano il caso specifico, scelti di volta in volta tra i componenti del Consiglio superiore di sanità o tra medici universitari od ospedalieri.

Il Collegio medico è nominato dal Ministro.

L'ultimo comma dell'articolo prevede che al capo dell'Ufficio medico legale ed al funzionario relatore compete il gettone di presenza stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, mentre ai componenti il Collegio medico esterni è corrisposto un compenso di lire 4.000 (quattromila), al lordo delle ritenute di legge per ogni prestazione giornaliera effettuata in sede collegiale.

Tale ultima disposizione, data l'esiguità del compenso, ha compromesso seriamente la possibilità di riunire i precitati collegi per mancanza di disponibilità di professionisti specialisti previsti per legge e non sostituibili con medici dipendenti dall'amministrazione.

Rilevasi, del resto, che i compensi previsti dalla stessa norma per il capo dell'Ufficio medico legale e per il medico relatore sono in via di revisione in quanto rientrano tra quelli di cui all'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa « adeguamento dei compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali », attualmente all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Premesso quanto sopra, si ritiene indispensabile un adeguamento anche dei compensi previsti per i componenti dei collegi medici estranei all'amministrazione, prevedendo un congruo aumento della cifra prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

È stato, pertanto, predisposto l'attuale provvedimento di modifica dell'ultimo comma dell'articolo 19 citato, che prevede per i componenti del Collegio medico un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato.

La proposta di cui trattasi non comporta alcun onere aggiuntivo agli stanziamenti previsti in bilancio (cap. 2538 - spese per l'Ufficio medico legale) in quanto alla maggiore spesa calcolata approssimativamente in lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) si può far fronte con la somma attualmente prevista nel capitolo ammontante a lire 10.000.000 (diecimilioni).

La restante somma prevista nel capitolo (lire 7.500.000), che serve come tutto il capitolo al funzionamento dell'Ufficio medico legale, si rende necessaria per la liquidazione dei gettoni ai componenti interni dei collegi, per l'acquisto di materiale vario (lastre radiografiche, liquidi di sviluppo, materiale per elettrocardiografia, apparecchi diagnostici, camici, lenzuolini per lettini, garza, ecc.) e manutenzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del collegio medico è corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'Ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario medesimo.